



Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati

presso il Ministero della Giustizia

Prot. 1057/2012
Roma 7 Giugno 2012

Ai Signori Presidenti dei Consigli dei
Collegi dei Periti Agrari e Periti Agrari
Laureati

Ai Consiglieri Nazionali

Loro Sedi

Circolare n. 17/2012

Oggetto: Timbro Professionale

Egregi Presidenti e Consiglieri dei Consigli Provinciali,
tutti i vigenti provvedimenti normativi che hanno introdotto obblighi inderogabili per l'esercizio della libera professione di Perito Agrario – così come per tutte quelle di pubblica rilevanza – impongono ai Collegi provinciali l'attivazione di adeguate forme di informazione ai propri iscritti e, ai rispettivi Consigli, la puntuale applicazione della Legge 434/68.
L'attività deontologica – disciplinare è infatti intimamente connessa con la tutela e la valorizzazione del titolo di Perito Agrario, primo, tra tutti i doveri del Consiglio Provinciale.
Senza soffermarsi sugli aspetti formali, è pertanto auspicabile che sia realmente compresa la concreta importanza di idonee attività ed azioni da attuare al fine di evitare inadempienze da parte degli iscritti che, sotto più profili, nuociono gravemente a tutta la categoria.
Infatti, oltre alla violazione di dispositivi di legge, l'esercizio della professione con modalità non pienamente conformi a quanto stabilito, tende a favorire una **“professionalità” marginale, di scarsa rilevanza ai fini della pubblica immagine della categoria, svincolata dai doveri/poteri di controllo dei Consigli provinciali ed in regime di illegittima concorrenza rispetto ai professionisti che, a tempo pieno o part time, svolgono l'attività professionale nel rispetto di tutte le condizioni fiscali, previdenziali, assicurative, formative e deontologiche. Non a caso il timbro professionale (che è sigillo comprovante l'abilitazione dello Stato) può essere utilizzato solo per gli usi consentiti dalla legge**, cioè solo *nel* e *per* l'esercizio della libera professione con partita IVA o contratto di Co.Co.Co., appositamente stipulato per attività riconducibili alla nostra professione.

Presidenza e Segreteria

Via Principe Amedeo 23 – 00185 Roma tel. 06.48906713 – fax 06.4882150

Evidentemente è di primaria importanza fornire agli iscritti risposte univoche, attraverso forme di comunicazione scritte utili a chiarire :

A) gli obblighi di legge per l'esercizio della libera professione ovvero indispensabili per l'uso del timbro professionale:

- Iscrizione all'Albo Professionale;
- possesso di Partita IVA con il previsto codice ATECO (Periti Agrari cod. 74.90.12) o, in alternativa e conformemente alle disposizioni di legge, contratto di CoCoCo con specifico incarico attinente la professione;
- conformità del soggetto alle previsioni di cui all'art. 1 del D.lgs 103/96, cioè iscrizione all'ENPAIA - gestione separata Periti Agrari;
- possesso di idonea polizza assicurativa per rischi riguardanti l'attività professionale (obbligatoria dalla prossima entrata in vigore della legge 27 del 24/03/2012 che, salvo proroghe, è fissata per il prossimo 13 agosto);

B) l'obbligo formativo per i liberi professionisti.

Nello specifico si evidenzia come il lavoro (prestazione) occasionale e il Co.Co.Pro siano forme categoricamente escluse da quelle consentite per esercitare la professione, anche saltuariamente o *una tantum*. Infatti il D.lgs. 276/03 - il c.d. Decreto Biagi - al comma 3 dell'art. 61 (LAVORO A PROGETTO E LAVORO OCCASIONALE) ha così definitivamente sancito: *Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,.....*

Ne consegue che tutte le prestazioni riconducibili alla professione per la quale è necessaria una speciale Abilitazione dello Stato (alla quale appartiene quella di Perito Agrario) non possono - rimossa qualsiasi eccezione - essere svolte nella forma occasionale anche quando l'importo annuale delle prestazioni è esiguo. In argomento è opportuno precisare che nonostante la norma citata abbia rilevanza ai fini giuslavoristici e previdenziali, è inevitabile la ricaduta sulle forma (fiscale) dell'esercizio della professione.

Altri interessanti approfondimenti potranno essere dedotti dalle fonti sotto riportate, in particolare per il divieto di coesistenza di forme lavorative diverse (es. Partita IVA e CO.CO.CO o CO.CO.PRO.) per attività riconducibili alla stessa professione.

L'attenzione dei Consigli Provinciali dovrà essere altrettanto rivolta all'adempimento del percorso formativo annuale, da un lato obbligo deontologico di ciascun libero professionista (con Partita IVA o CO.CO.CO) e, dall'altro, attività che concretamente ricade positivamente sull'immagine della categoria e sulla qualità delle prestazioni professionali.

Rammentando la facoltà di richiedere l'Elenco degli iscritti per il territorio di propria competenza, utile per un primo controllo, anche ai fini degli obblighi formativi, si ribadisce che il rilascio del timbro, con il combinato disposto dell'art. 19 del DPR 16/05/1972 nr. 731 e del Codice deontologico approvato dal CNPA in data 26/01/2007, deve essere subordinato alla attivazione della conforme posizione fiscale, previdenziale (ed assicurativa a breve).

Comportamenti contrastanti sono da ritenersi mancanze sotto il profilo deontologico professionale, perseguibili disciplinarmente, anche in assenza di effettivo provvedimento sanzionatorio di carattere fiscale e/o previdenziale emanato dagli Enti preposti.
Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti ed approfondimenti, si porgono cordiali saluti.

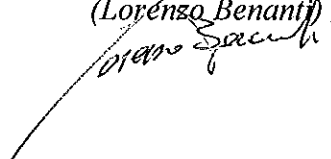
Il Segretario

(Paolo Bertazzo)



Il Presidente

(Lorenzo Benanti)



Bibliografia

1. Codice deontologico del Perito Agrario adottato nella seduta del CNPA del 26/01/2007
2. D.lgs 103/96 : *Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (2), in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione.*
3. Decreto Biagi - D.lgs 10 settembre 2003, n. 276 *"Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30"*
4. Circolare 8 gennaio 2004 del Ministro del Lavoro *"IL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA NELLA MODALITA' C.D. A PROGETTO: DEFINIZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONE"*
5. Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 207 /E del 16 novembre 2000 : *Collegato fiscale alla legge finanziaria 2000. Primi chiarimenti.*
6. Risposta del Ministero del lavoro all'Interpello n° 65/2008 presentato dalla Confcommercio
7. Circolare del 15/07/2004 n. 4 del Dipartimento della Funzione Pubblica: *"Collaborazioni coordinate e continuative. Presupposti e limiti alla stipula dei contratti. Regime fiscale e previdenziale. Autonomia contrattuale"*
8. www.inps.it (www.inps.it/newportal/default.aspx?Itemdir=5769) : requisiti Co.Co.Co

Presidenza e Segreteria

Via Principe Amedeo 23 - 00185 Roma tel. 06.48906713 - fax 06.4882150